

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7762 R	26 ottobre 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione giustizia e diritti
sul messaggio 27 novembre 2019 concernente la revisione totale della
Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza
dell'8 novembre 1976**

1. PREMESSA

L'attuale denominazione *Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza* viene modificata, in conformità allo spirito di revisione della legge, in ***Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)***.

2. LA LPPS

Il Consiglio di Stato presenta nella sua proposta di revisione totale una approfondita analisi sulle motivazioni e sull'approccio di lavoro.

Il settore ha infatti registrato una forte espansione, tanto che si è passati dalla ventina di agenzie presenti sul territorio cantonale negli anni '70 all'attuale centinaio. Questo forte incremento si è però sviluppato in un quadro giuridico che ha vieppiù mostrato alcune zone grigie. In particolar modo l'imposizione di delimitazioni, quando questi servizi di sicurezza e/o di investigazione sono eseguiti su incarico di privati, deve essere regolamentata entro limiti costituzionalmente ammissibili.

Non bisogna infatti dimenticare che si tratta di delineare dove il monopolio che di principio appartiene allo Stato può essere delegato e, di conseguenza, quando i servizi di sicurezza possono essere esternalizzati a privati. Gli obiettivi sono quelli di imporre standard elevati sia di formazione sia di requisiti personali e professionali.

Le caratteristiche principali del progetto possono così essere riassunte.

Nuovo regime autorizzativo

La nuova impostazione prevede quattro tipi di autorizzazione:

1. per l'esercizio di un'impresa
2. per dirigere l'impresa
3. per gli agenti di sicurezza o investigatori privati che ne sono alle dipendenze
4. per coloro che svolgono un'attività indipendente.

A differenza del regime attuale l'autorizzazione non sarà più legata a un'agenzia in particolare ma l'agente ne riceverà una personale e sarà in tal modo autorizzato a operare per più imprese.

Suddivisione delle attività sottoposte ad autorizzazione

Nell'attuale normativa non era chiaro quali fossero le attività da assoggettare alla legge, quali fossero quelle per le quali era sufficiente la semplice notifica o quali non rientrassero del tutto nel campo d'applicazione. La proposta di revisione riduce al minimo queste zone grigie andando a eliminare il sistema di sola notifica. Si crea inoltre una precisa suddivisione delle varie attività svolte nell'ambito della sicurezza e dell'investigazione privata.

Definizione del rappresentante responsabile

Il rappresentante responsabile assume con la revisione un ruolo di accresciuta importanza rispetto all'attuale regime. Egli assumerà un ruolo più centrale, in quanto dovrà essere in grado di rappresentare in maniera legalmente valida la società nei confronti di terze persone e dell'autorità. Per questi motivi e per il ruolo centrale del quale sarà investito dovrà rispondere a esigenze più elevate anche sotto il profilo della formazione di base.

Introduzione di una piattaforma informatica

Per permettere all'autorità di espletare i propri compiti in maniera rapida ed efficace nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, nonché di semplificare la gestione delle varie pratiche autorizzative, è assolutamente necessaria l'istituzione di una piattaforma informatica.

Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuata da privati

Dal 1996 è attivo un concordato romando al quale hanno aderito sei Cantoni. Nel 2010 la Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia si era fatta promotrice di un progetto di concordato che aveva lo scopo di uniformare l'assetto giuridico in Svizzera. Infatti la situazione è tutt'altro che uniforme, tanto è vero che vi sono Cantoni che non conoscono nessuna legge specifica.

Il 15 aprile 2013 il nostro Parlamento ha deciso l'adesione al Concordato proposto dalla Conferenza svizzera, che però non è stato possibile applicare perché alcuni Cantoni non vi hanno aderito.

Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di presentare il messaggio in oggetto per l'applicazione di una normativa cantonale anche in assenza di standard minimi federali, che comunque sarebbero da salutare positivamente.

Formazione

Il Concordato sulle prestazioni di sicurezza prevedeva una formazione teorica di base e una formazione continua. Una migliore formazione era stata auspicata anche dalla Commissione della legislazione nel rapporto del 27 marzo 2013 e ribadita anche nel rapporto della Commissione speciale scolastica del 24 settembre 2018.

Con la revisione si mantiene questa struttura, suddividendo in tre categorie la formazione di base a dipendenza del ruolo a cui si ambisce. In base alla categoria sarà poi definito il genere di moduli che bisognerà seguire.

La legge cantonale e la sua relazione con la Legge federale sul mercato interno

Le casistiche che possono presentarsi sono tre:

- nel Cantone d'origine viene rilasciata un'autorizzazione e i requisiti vengono controllati, quindi un riesame non è di principio ammissibile da parte dell'autorità del luogo di destinazione;
- nel Cantone d'origine viene rilasciata un'autorizzazione alla ditta ma non ai dipendenti; in questo caso la richiesta di presentare l'estratto del casellario giudiziario è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica;
- nel Cantone d'origine non viene rilasciata alcuna autorizzazione e i requisiti personali non vengono controllati in quanto vi è assenza di regolamentazione, quindi la richiesta di presentare l'estratto del casellario giudiziario è giustificata e fondamentale per garantire la sicurezza pubblica.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Lunedì 14 settembre 2020 la Commissione giustizia e diritti ha sentito in audizione il Direttore del Dipartimento on. Norman Gobbi e il capitano della polizia cantonale Elia Arigoni, che hanno illustrato con dovizia di particolari tutto l'iter che ha portato a proporre la revisione totale della legge.

La Commissione ha preso visione della procedura di consultazione che è stata generalmente accolta positivamente dagli enti e dalle associazioni coinvolti. La tabella riassuntiva della consultazione è presente a pagina 9 del messaggio governativo.

Le principali questioni sollevate sono:

A. Delega dei compiti alle polizie comunali

Diversi Comuni hanno sollevato perplessità circa un aumento del carico di lavoro a cui sarebbero sottoposti a seguito di questa delega e alcuni sono contrari lamentando un'imposizione forzata dei compiti di controllo nell'ambito della sicurezza privata.

Il Consiglio di Stato precisa che con l'introduzione di tale disposizione si è voluto istituire una base legale specifica affinché ai Comuni (per il tramite delle polizie comunali) sia concessa la possibilità di effettuare verifiche nell'ambito della sicurezza. Gli agenti delle polizie comunali avranno segnatamente la competenza di eseguire controlli in merito alla validità dell'autorizzazione degli agenti di sicurezza operanti sul proprio territorio.

Con la prospettata introduzione si vuole quindi semplicemente concedere alle polizie comunali (e non obbligarle), a differenza di quanto avviene ora, la facoltà di poter effettuare verifiche in maniera autonoma, senza dover dipendere dal conferimento di un puntuale mandato da parte dell'autorità cantonale.

B. Scissione tra attività di sicurezza e attività investigative

Alcune delle osservazioni hanno rilevato come l'attività di sicurezza e l'attività di investigazione siano sostanzialmente diverse e andrebbero pertanto regolamentate con normative distinte e che sarebbe necessario prevedere una formazione specifica per le attività di investigazione. Queste proposte sono contrarie, secondo il Consiglio di Stato, all'obiettivo di alleggerimento normativo.

Sotto certi aspetti le due attività si differenziano ma sotto altri presentano peculiarità comuni a entrambe. Una scissione della legge al fine di regolamentare separatamente queste due attività significherebbe appesantire eccessivamente l'impalcatura legislativa esistente, senza che ciò sia giustificato da una reale e preminente necessità.

Per quanto attiene alla formazione specifica per le attività di investigazione la stessa già esiste e, qualora il numero degli interessati lo permetterà, la stessa sarà mantenuta.

C. Nozione di "circolazione di minima importanza"

Dando seguito alle perplessità emerse si è deciso di modificare questo aspetto indicando che non è soggetta ad autorizzazione la regolamentazione del traffico qualora sia chiusa una sola corsia, per un breve tratto di strada e per un lasso di tempo limitato a qualche ora.

D. Banca dati

Alcuni Comuni hanno insistito affinché alle polizie comunali sia concesso l'accesso alla piattaforma informatica, nell'ottica di poter effettuare i controlli delegati alle polizie comunali in maniera efficace.

Il Governo ritiene che questa soluzione non sia attuabile perché la prospettata banca dati sarà integrata in un applicativo di polizia che comprende altre banche dati e a cui hanno accesso solamente gli agenti della polizia cantonale. Limitare l'accesso di questo applicativo solamente alla banca dati in questo comporterebbe un grosso onere sia dal punto di vista tecnico sia logistico. Per questo motivo si ritiene ragionevole che le polizie comunali facciano capo alla centrale operativa della Polcant che avrebbe quindi la possibilità di monitorare e garantire una certa coerenza dei controlli svolti.

La Commissione giustizia e diritti, dopo ampia discussione e a seguito degli approfondimenti effettuati dai relatori, aderisce alle conclusioni del Consiglio di Stato confermando quindi integralmente l'impalcatura giuridica della legge in oggetto.

La Commissione aderisce altresì alla proposta di denunciare il Concordato del 12 novembre 2010 in considerazione della decisione della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia di sospendere a tempo determinato la messa in vigore e vista la presente totale revisione della LPPS.

4. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni suesposte la Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS) decretando contestualmente l'uscita dal Concordato sulle prestazioni di sicurezza del 12 novembre 2010.

La Commissione ritiene indispensabile che la legge e il relativo regolamento rispettino il principio illustrato nel messaggio governativo, secondo cui *«con la norma in parola non si vuole estendere il tipo di attività che l'ente pubblico può delegare alle agenzie private»* bensì semplicemente *«codificare quanto già avviene oggi in ambiti secondari e di minore importanza»* (p. 17, commento all'art. 3 LPPS).

Per la Commissione giustizia e diritti:

Giorgio Galusero ed Enea Petrini, relatori
Aldi - Ay (con riserva) - Bertoli - Corti (con riserva) -
Dadò - Gaffuri - Gendotti - Guscio -
Lepori C. (con riserva) - Maderni - Minotti -
Noi (con riserva) - Pagani - Soldati - Viscardi